

11 Farina, Consiglio del Notariato: "Il contratto di convivenza è una possibilità per chi non si sposa"

12 Il confronto con l'Europa, dove la legge disciplina le convivenze

# Coppie senza velo

Nel Belpaese non c'è ancora una regolamentazione delle coppie di fatto. Ma chi non vuole o non può sposarsi? Spunta il contratto di convivenza.

L'ultimo censimento dell'Istat ha fotografato un'Italia sempre più allergica al matrimonio. Le coppie che scelgono di convivere sono ormai più di un milione, più del doppio rispetto al 2007. Un fenomeno sociale che non si può ignorare, ma il Belpaese lo fa, imbrigliato com'è nell'incapacità di dare una disciplina organica che regoli la convivenza in tutti i suoi aspetti: dai rapporti personali a quelli patrimoniali, ai diritti successorali e ai rapporti coi figli. Ci arriveremo (speriamo) perché i tentativi di legiferare ci sono stati. Per accelerare i tempi forse ci dovremmo ricordare che c'è stato un tempo nel nostro Paese in cui il divorzio non era possibile e chi lasciava il tetto coniugale era considerato un "fuorilegge del matrimonio", l'adulterio era un reato e i figli nati fuori dal matrimonio erano i "figli della colpa". Un vuoto legislativo da colmare per dare una tutela giuridica a chi non si vuole o non si può sposare per impedimento giuridico (perché separato o perché si tratta di persone dello stesso sesso), ma vuole comunque condividere la propria vita con il partner.

La famiglia di fatto trova un suo riconoscimento nell'art. 2 della Costituzione, che

afferma che "la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità": queste formazioni sociali sono le famiglie di fatto che la stessa Corte costituzionale ha riconosciuto in diverse sentenze. La Consulta ha stabilito,

ad esempio, che quando cessa il rapporto di convivenza e ci sono figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, la casa adibita a uso comune debba essere assegnata al genitore affidatario.


Ma quali sono le difficoltà e i limiti che le coppie di fatto sono costrette



## COPPIE DI FATTO IN ITALIA

### CISI SPOSA SEMPRE MENO AL NORDE AL CENTRO

➤ Ci si sposa sempre meno nelle regioni del Nord e del Centro (Valle d'Aosta, Bolzano, Emilia Romagna le più restie al matrimonio, con il 10% delle coppie di fatto sul totale). Il matrimonio piace di più al Sud, dove le coppie di fatto sono solo il 5,2% del totale (in Basilicata e Molise le coppie sono perlopiù sposate).



## DIRITTI A CONFRONTO SE NON TI SPOSI, MA CONVIVI

► Lo stato dell'arte per quanto riguarda le coppie di fatto è caratterizzato dalla mancanza di un intervento del legislatore che disciplini la materia in maniera completa e dia dignità sociale alle situazioni di convivenza. Vediamo le principali differenze tra una coppia sposata e una di fatto.



### SALUTE

In caso di malattia il coniuge ha diritto ad assistere il partner in ospedale e di essere informato sul suo stato di salute.

Se uno dei due partner ha bisogno di un intervento medico urgente e rischioso, l'altro non può autorizzarlo, visto che non figura come parente. Il convivente non ha diritto di accesso alla cartella clinica del partner in caso di ricovero ospedaliero, a meno che non sia stato autorizzato con scrittura privata. Il convivente non ha diritto a permessi di lavoro se il coniuge si ammala. Il convivente può nominare il partner come amministratore di sostegno.

### SUCCESSIONE

Al coniuge è riservata una quota del patrimonio del consorte defunto di cui non può essere privato per testamento. La pensione di reversibilità e il trattamento di fine rapporto spettano al coniuge sopravvissuto. Sull'imposta di successione il coniuge ha una franchigia di un milione di euro; solo per i beni superiori alla franchigia si applica l'aliquota del 4%.

In caso di morte del convivente, il superstite non rientra tra gli eredi legittimi, ma potrà essere nominato erede solo in presenza di un testamento in suo favore e solo per la quota disponibile fatti salvi i diritti degli eventuali legittimari (figli, coniuge, genitori, fratelli...). Il superstite non ha diritto a percepire il Tfr e la pensione di reversibilità del convivente. L'imposta di successione per il convivente è la stessa dei soggetti non legati da vincolo parentale, cioè l'aliquota dell'8% senza alcuna franchigia.

### CASA

In caso di morte del coniuge il superstite ha il diritto di abitazione nella casa adibita a residenza familiare e di uso dei mobili che la corredano.

Il convivente non ha alcun diritto sulla casa adibita a residenza comune se questa è di proprietà del partner o da questi detenuta con contratto di locazione. Quindi, può essere allontanato. In caso di morte del partner si ha diritto di subentrare nel contratto.

### FIGLI

Non c'è più alcuna differenza tra i figli nati nella convivenza e i figli nati nel matrimonio. Nel caso in cui la convivenza cessi, l'affidamento dei figli è stabilito in base al criterio dell'interesse del minore e, come per le coppie sposate, i conviventi possono rivolgersi al Tribunale ordinario. Se ci fosse disaccordo, l'affidamento è deciso dal Tribunale per i minorenni. Dopo la cessazione della convivenza, il genitore ha l'obbligo di mantenere il figlio che convive con l'altro partner.

Ai genitori naturali, adottivi o affidatari anche conviventi è riconosciuto il diritto individuale al congedo parentale. In materia di adozione, il minore che sia temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo può essere affidato anche a una coppia di fatto, mentre rimane il divieto di adottare.

► ad affrontare? Li abbiamo riassunti nello schema qui a sinistra. Ma la vita vissuta parla più chiaro per cui partiamo dal caso di un nostro socio, che ci ha interpellato quando è finita una convivenza durata 23 anni. Anni in cui ha condiviso con la compagna le spese di gestione della famiglia, il mutuo e la ristrutturazione dell'appartamento dove entrambi vivevano. Per motivi fiscali l'appartamento è stato intestato alla ex compagna, così, al momento della separazione, il nostro socio ha dovuto lasciare la casa. Infatti, al termine della convivenza, ai fini della casa di residenza comune, il convivente che non è proprietario o titolare di un diritto di godimento sull'abitazione (locazione) non può vantare alcun diritto: è alla stregua di un semplice ospite. Se il nostro socio avesse avuto il conto cointestato con la compagna, avrebbe potuto dimostrare che i soldi per l'acquisto della casa sono stati prelevati da lì e in tal caso la giurisprudenza gli sarebbe venuta in aiuto: "in caso di conto cointestato, l'ex convivente ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'acquisto di un immobile intestato ad uno solo dei due conviventi con denaro proveniente dal medesimo conto". Ben diverso lo scenario se fossero stati sposati in comunione dei beni: la casa, come qualsiasi altro bene acquistato durante il matrimonio, sarebbe diventata di proprietà di entrambi i coniugi. Un altro caso significativo riguarda la sfera lavorativa e il lavoro domestico non riconosciuto: se uno dei conviventi collabora all'impresa dell'altro senza alcun contratto di società o di lavoro dipendente, non può far valere alcun diritto in caso di separazione. Lo stesso vale per chi ha convissuto decenni e non ha diritto ad alcun sostegno economico alla fine della convivenza anche se ha investito le energie nella famiglia per tacito accordo con il partner. Non solo. In caso di morte del convivente, il superstite per la legge è un estraneo: quindi non è erede, a meno non ci sia un testamento in tal senso. Questi esempi sono significativi della necessità di ►

**I REGISTRI DELLE UNIONI CIVILI SONO UNO STIMOLO PER UN DIRITTO CHE STIA AL PASSO CON LA SOCIETÀ**

# Intanto, i contratti di convivenza

Albino Farina, del Consiglio nazionale del Notariato: “Finché non interviene il legislatore, è uno strumento utile per le coppie di fatto”.

## Come nasce il contratto di convivenza?

Lo abbiamo lanciato nel marzo del 2014 insieme alla Guida “La convivenza, regole e tutele della vita insieme” realizzata in collaborazione con Altroconsumo e altre dieci associazioni di consumatori (vedi riquadro a pag. 12, ndr).

Il contratto di convivenza nasce dal vuoto legislativo che c'è in Italia sulla disciplina delle convivenze tra coppie che, senza sposarsi per loro scelta o impedimento giuridico (uno dei due è ancora sposato o separato oppure si tratta di persone dello stesso sesso), decidono di vivere insieme come se fossero marito e moglie.

## Cosa può disciplinare?

Con il contratto di convivenza i conviventi assumono veri e propri obblighi giuridici (possono essere fatti valere davanti a un giudice) e si riconoscono reciproci diritti. Riguarda, però, i rapporti patrimoniali. Non i rapporti personali, come l'obbligo di coabitazione, quello di procreazione, quello di fedeltà o l'impegno alla procreazione, che non possono essere regolati con questo contratto di convivenza.

Con questo strumento si può regolamentare anche l'assistenza medica, designandosi reciprocamente come amministratori di sostegno (in previsione di una futura eventuale incapacità a provvedere ai propri interessi per effetto di una infermità), le modalità di partecipazione alle spese comuni, il contratto di affitto, il mantenimento dei figli e le spese per la loro istruzione, la proprietà di beni acquisiti durante la convivenza, la destinazione d'uso dell'immobile di residenza (in assenza, il convivente non ha alcun diritto sulla casa comune se di proprietà dell'altro), la suddivisione dei rispettivi patrimoni in caso di cessazione della convivenza, l'obbligo (per esempio,

nei confronti del partner che si è dedicato al lavoro domestico durante la convivenza) di provvedere al suo mantenimento. Restano fuori i diritti successori, che possono essere regolati solo con testamento.

## In che modo i conviventi possono decidere di interrompere un contratto di convivenza?

La durata del contratto coincide con quella del rapporto. Nel contratto si possono stabilire proprio i reciproci obblighi patrimoniali, ma anche in relazione al mantenimento e all'educazione dei figli in caso di cessazione della convivenza.

## Per stipulare il contratto di convivenza bisogna rivolgersi al notaio o può essere redatto sotto forma di semplice scrittura privata a costo zero?

Nessuno vieta di perfezionare una scrittura privata, quando il contratto non contenga istituti (come ad esempio, la designazione di un amministratore di sostegno) che richiedano la forma dell'atto notarile. In ogni caso, un contratto stipulato con il notaio presenta indubbi vantaggi. In primis, la consulenza di un professionista specializzato, terzo rispetto alle parti (non parteggia né per l'una né per l'altra), che garantisce la conformità alla legge delle clausole contrattuali, assumendosene ogni responsabilità. Inoltre, la forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata rende il contratto vero e proprio titolo esecutivo, per cui risulta più semplice far rispettare gli obblighi giuridici assunti da chi lo sottoscrive.

## Quanto costa stipulare un contratto di convivenza?

Dipende da cosa intendono regolamentare i conviventi. Il contratto di convivenza è come un abito su misura: non ha un

contenuto standard e, quindi, anche il costo dipende dalle esigenze della coppia. Il mio consiglio è di rivolgersi al proprio notaio di fiducia e farsi fare una consulenza (solitamente gratuita) per capire cosa inserire in base alla propria situazione patrimoniale e a quella del partner, alla presenza o meno di figli e di immobili di proprietà da trasferire (anche solo l'usufrutto). Il preventivo comprenderà, oltre alla parcella del notaio, anche tutte le imposte a cui andate incontro. Diciamo che, se non ci sono trasferimenti di proprietà, e con il contratto si regola la ripartizione delle spese comuni, quelle per i figli e i conviventi si designano reciprocamente come amministratori di sostegno, il costo si può aggirare attorno ai mille euro. Detto questo, sottolineo che non esiste una tariffa minima obbligatoria e il compenso del notaio è frutto dell'accordo con i clienti.



Albino Farina, Consigliere nazionale del Notariato, delegato ai rapporti con i consumatori.

**L'ITALIA E IL CONFRONTO CON L'EUROPA**

## Paese che vai, coppie che trovi

■ L'Italia non ha una legge sulle unioni civili, anche se negli anni le proposte di legge si sono susseguite senza risultati. Mentre la stragrande maggioranza dei Paesi europei ha preso atto della trasformazione della società e ha disciplinato i rapporti nelle coppie di fatto, il Belpaese continua a ignorarlo. Infatti, per chi sceglie di metter su famiglia senza sposarsi, il nostro ordinamento non offre una tutela giuridica ad hoc. Un vuoto normativo che ci accomuna a Paesi come Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Slovacchia, Romania, Bulgaria, Grecia, Malta e Cipro.

■ Vediamo cosa succede dai nostri cugini d'Oltralpe: la Francia, ormai ben 15 anni fa, ha approvato la legge sui Pacs (Patti

civili di solidarietà - un contratto tra due persone dello stesso sesso o di sesso diverso, al fine di organizzare la loro vita in comune), mentre la Germania, dal 2001, ha riconosciuto l'unione di fatto anche tra persone dello stesso sesso (basta una semplice dichiarazione davanti all'Ufficiale di Stato del Comune). Lo stesso è avvenuto in Spagna.

■ In Gran Bretagna, nel dicembre del 2005, è entrato in vigore il "Civil Partnership Act", che riconosce alle coppie conviventi la possibilità di vincolarsi in una unione registrata con conseguenze legali simili a quelle del matrimonio. In Svezia c'è una legge sui conviventi che riconosce e tutela le coppie di fatto. In generale, l'Europa del Nord disciplina le unioni di fatto.

▶ regolare almeno gli aspetti più importanti della vita in comune quando si decide di convivere: l'acquisto della casa, il mantenimento e l'educazione dei figli, l'assistenza in caso di malattia e le disposizioni sulla successione, anche nell'eventualità che la convivenza dovesse finire. Insomma, finora le tutele di legge sono poche. Per questo, finché il legislatore non si metterà al passo con la società, si può valutare l'opportunità di stipulare un contratto di convivenza, uno strumento nato da poco, di cui ci ha parlato Albino Farina, consigliere nazionale del notariato (vedi l'intervista a pag. 11). È bene farsi fare una consulenza gratuita dal proprio notaio di fiducia per inserire nel contratto gli aspetti che la coppia ha più interesse a disciplinare. Sui costi valutate più preventivi, non fermatevi al primo.

**I Registri delle Unioni Civili**

Diversi Comuni, tra cui quello di Milano, Torino, Roma e Napoli, hanno costituito i Registri delle Unioni civili, a cui possono registrarsi i conviventi, anche dello stesso sesso. L'iscrizione a tali registri non attribuisce ai conviventi specifici e/o particolari diritti di carattere patrimoniale o personale.

I Comuni non ne hanno la competenza, che spetta in esclusiva alla legislazione statale. Può, però, servire a dimostrare lo "status" di convivente in tutti quei casi nei quali la legge o la giurisprudenza riconoscono particolari diritti anche ai conviventi. Per esempio, l'accesso ai servizi del Comune destinati alla famiglia: i sussidi anticrisi, il riconoscimento degli stessi diritti per l'iscrizione dei bambini a scuola e negli asili nido, l'iscrizione alle graduatorie per l'assegnazione delle case popolari. L'iscrizione a tali Registri può essere chiesta da due persone maggiorenni, di sesso diverso o dello stesso sesso, di qualsiasi nazionalità, residenti, coabitanti e iscritti sul medesimo stato di famiglia. All'atto di presentazione della domanda, gli interessati devono presentarsi entrambi con un valido documento d'identità presso l'Ufficio del Registro dell'Unione Civile dell'Anagrafe. I costi per l'iscrizione variano da Comune a Comune (a Milano, sui 32 euro circa). L'iscrizione nel Registro non può essere richiesta da coloro che facciano già parte di un'altra unione civile, i cui effetti non siano cessati al momento della domanda di iscrizione, né dalle persone coniugate fino al momento dell'annotazione della separazione sull'atto di matrimonio. ■

## NON C'È PIÙ DISTINZIONE TRA FIGLI LEGITTIMI E FIGLI NATURALI: COSÌ, SE MUORE UNO DEI FRATELLI NATURALI, L'ALTRO È SUO EREDE



Il Consiglio Nazionale del Notariato, con Altroconsumo e altre 10 associazioni di consumatori, ha messo a punto una Guida utile per i conviventi: "La convivenza: regole e tutele della vita insieme". Si può scaricare gratuitamente dal sito del Notariato ([www.notariato.it](http://www.notariato.it)) o dal nostro all'indirizzo qui sotto.

▶ [www.altroconsumo.it/vita-privata-famiglia](http://www.altroconsumo.it/vita-privata-famiglia)